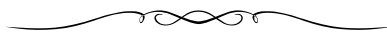


Centro Unico Stipendiale Interforze



Indirizzo Postale: Via Marsala, 104 – 00185 Roma

e-mail: cusi.stipendi@smd.difesa.it

All.: 2 (due); Ann.: //.

OGGETTO: Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – Riforma del sistema di tassazione delle persone fisiche.

A	CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO ESERCITO (cna_esercito@postacert.difesa.it)	00184 ROMA
	CENTRO DI RESPONSABILITA'AMMINISTRATIVA DELLA MARINA (mariugcra@postacert.difesa.it)	00196 ROMA
	COMANDO LOGISTICO DELL'AERONAUTICA (aerolog@postacert.difesa.it)	00185 ROMA

^^^ ^^

Riferimento: circolare Agenzia delle Entrate n. 4/E del 18 febbraio 2022;

Seguito: a. fg. prot. M_D A0D32CC REG2022 0025911 del 25.01.2022;
b. fg. prot. M_D A0D32CC REG2022 0067279 del 24.02.2022.

^^^ ^^

1. Premessa

Con la legge 30 dicembre 2021 n. 234 (Legge di Bilancio per il 2022) sono state emanate una serie di disposizioni che, a far data dal 1° gennaio 2022, hanno modificato il sistema di tassazione dei redditi delle persone fisiche.

Nello specifico, la nuova LdB 2022 prevede:

- la modifica del meccanismo di determinazione dell'IRPEF, intervenendo sia sugli scaglioni di reddito che sulle aliquote;
- la rimodulazione del sistema delle detrazioni di imposta sui redditi da lavoro;
- la revisione del trattamento integrativo (cd. "bonus Irpef" o "bonus 100 euro")¹ e l'abrogazione della "ulteriore detrazione fiscale"².

L'Agenzia delle Entrate (AdE), con la circolare a riferimento, ha diramato i primi chiarimenti in merito alle nuove disposizioni, fornendo un quadro complessivo degli interventi effettuati anche alla luce delle recenti modifiche in materia di detrazione fiscale per i figli a carico, apportate con la legge istitutiva dell'Assegno Unico e Universale³.

Con la presente vengono riproposti gli argomenti di maggiore interesse riportati nella circolare dell'AdE, integrati con ulteriori indicazioni fornite dalla Direzione dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione (DSII) del MEF.

2. Nuovo meccanismo di determinazione dell'IRPEF⁴

La LdB2022 ha modificato l'art. 11, comma 1, del TUIR⁵, ridisegnando la struttura dell'Irpef.

¹ Articolo 1 D.L. 5 febbraio 2020, n. 3

² Articolo 2 D.L. 5 febbraio 2020, n. 3

³ Articolo 10, commi 4 e 5, del D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230

⁴ Articolo 1, comma 2, lett. a) della LdB2022

⁵ Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

In dettaglio:

- il numero delle aliquote è stato ridotto da cinque a quattro, con la soppressione dell'aliquota del 41%;
- le aliquote minima (23%) e massima (43%) sono rimaste immutate, mentre le aliquote del secondo e terzo scaglione di reddito sono state ridotte rispettivamente di due (da 27% a 25%) e tre punti percentuali (da 38% a 35%);
- le fasce di reddito del terzo e del quarto scaglione sono state rimodulate, mediante riduzione del limite superiore del terzo scaglione (che scende da 55.000 a 50.000 euro) e contestuale riduzione del limite inferiore del quarto scaglione a 50.000 euro. Ciò comporta un incremento dell'aliquota applicabile di cinque punti sui redditi da 50.000 a 55.000 e di due punti su quelli tra 55.000 e 75.000.

3. Nuovo sistema delle detrazioni d'imposta sui redditi da lavoro dipendente⁶

La LdB2022, intervenendo sull'articolo 13 del TUIR, ha rimodulato le detrazioni fiscali previste per i redditi da lavoro.

Rispetto al regime precedentemente vigente il legislatore è intervenuto sia sulle fasce di reddito a cui si applica la detrazione sia sulla misura della stessa. Per quanto riguarda nello specifico i redditi da lavoro dipendente, con le nuove disposizioni viene:

- ampliata da 8.000 a 15.000 euro la prima soglia di reddito cui si applica la detrazione. Per tali redditi rimane invariata la misura della detrazione pari a 1.880 euro;
- ampliata da 15.000 a 28.000 euro la seconda soglia di reddito. Per tali redditi la misura della detrazione base passa da 978 a 1.910 euro e viene modificata la modalità di calcolo della componente variabile, che è pari a 1.190 euro per un reddito di 15.000 euro e che decresce all'aumentare del reddito, fino ad annullarsi raggiunti i 28.000 euro;
- ridotta da 55.000 a 50.000 euro la terza e ultima soglia di reddito per cui spetta la detrazione che, per tali redditi, passa da 978 a 1.910 euro; essa decresce man mano che il reddito aumenta, fino ad annullarsi alla soglia dei 50.000 euro;
- previsto, inoltre, un incremento della detrazione applicabile di 65 euro alla fascia dei redditi superiori a 25.000 euro e fino a 35.000 euro. Come evidenziato nella circolare dell'AdE richiamata a riferimento, si tratta di un "correttivo in aumento" della detrazione spettante, da corrispondere per intero senza raggiungerlo al periodo di lavoro effettuato nell'anno.

Ai fini del calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente spettanti, che com'è noto vanno rapportate al numero dei giorni di lavoro prestati nell'anno, occorre tenere presente le eventuali assenze per violazione dell'obbligo vaccinale o di possesso della certificazione verde Covid-19 (cd. "Green Pass").

Nella Tabella 1 in allegato "A" si riportano la nuova struttura dell'Irpef e le nuove detrazioni previste per i redditi da lavoro dipendente in vigore dal 1° gennaio 2022.

4. Revisione del trattamento integrativo e abrogazione dell'ulteriore detrazione⁷

Con la LdB2022 a partire dal 1° gennaio 2022 è stata abrogata l'ulteriore detrazione fiscale, prevista dalla previgente normativa per i redditi superiori a 28.000 e fino a 40.000 euro ed è stata, altresì, rimodulata la disciplina del trattamento integrativo (cd. "*bonus Irpef*" o "*bonus 100 euro*"), che prima della predetta data veniva riconosciuto ai percettori di reddito non superiore a 28.000 euro.

Nello specifico, il trattamento integrativo:

- continuerà ad essere riconosciuto in favore dei percettori di un reddito da lavoro dipendente e assimilati **non superiore a 15.000 euro**, previa verifica della "*capienza*" dell'imposta lorda calcolata su tali redditi. In altri termini, l'imposta lorda dovuta dovrà essere superiore alle detrazioni spettanti sugli stessi redditi;

⁶ Articolo 1, comma 2 lett. b) della LdB2022

⁷ Articolo 1 comma 3 della LdB2022

- verrà comunque riconosciuto anche per i **redditi superiori a 15.000 e fino a 28.000 euro**, se dall'applicazione delle nuove aliquote e delle nuove detrazioni dovesse emergere una situazione peggiorativa per il contribuente. Più precisamente, dovrà essere verificata la contestuale presenza dei seguenti requisiti:
 - la “*capienza*” dell'imposta lorda dovuta sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, rispetto alle detrazioni spettanti sugli stessi redditi;
 - l' “*incapienza*” dell'imposta lorda calcolata, in questo caso, sul reddito complessivo del soggetto (e non solo sui redditi da lavoro dipendente e assimilati)⁸. In concreto, l'imposta lorda dovuta sul reddito complessivo dovrà essere inferiore rispetto alla somma di un insieme di detrazioni espressamente previste dalla norma e riepilogate dall'AdE al punto 1.3.2 della circolare a riferimento.

Nell'ipotesi di accertata sussistenza dei requisiti sopraindicati, il trattamento integrativo sarà riconosciuto per un ammontare pari alla differenza tra la somma delle predette detrazioni e l'imposta lorda, fino ad un massimo di 1.200 euro.

Per meglio comprendere le disposizioni soprariportate, si rinvia agli esempi proposti dall'AdE nella predetta circolare, utili a chiarire l'applicazione del *bonus Irpef* così come novellato dalla LdB2022.

5. Applicazione a cedolino delle novità in materia fiscale

A partire da marzo 2022, NoiPA provvederà ad applicare sulle erogazioni delle competenze stipendiali sia le nuove disposizioni in materia fiscale previste dalla LdB2022, sia quelle in tema di detrazioni per figli a carico introdotte dalla legge istitutiva dell'Assegno Unico e Universale.

In sintesi:

- l'Irpef e le detrazioni per lavoro dipendente saranno calcolate secondo le nuove modalità illustrate nei paragrafi precedenti;
- il trattamento integrativo previsto per i redditi annui non superiori a 15.000 euro sarà erogato direttamente a cedolino, salvo espressa rinuncia presentata direttamente dall'amministrato nella propria area self del portale NoiPA. Di contro, per le fasce di reddito superiori ai 15.000 euro tale beneficio potrà essere riconosciuto direttamente in sede di dichiarazione dei redditi presentata dall'amministrato, in quanto la determinazione dello stesso richiede informazioni di natura fiscale relative alla sfera privata del personale non presenti in banca dati NoiPA;
- saranno ancora erogati gli assegni per nuclei familiari per i nuclei senza figli, come indicato nella circolare a seguito a);
- saranno applicate le detrazioni per i figli fiscalmente a carico di età pari o superiore ai 21 anni, secondo le modalità già descritte dallo scrivente nella circolare citata a seguito b).

Con l'occasione, in tema di detrazione per figli fiscalmente a carico, si segnala che con il decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 (decreto sostegni-ter) è stato disposto che per i figli di età inferiore ai 21 anni, per i quali non spettano più le detrazioni per figli a carico, continuano a spettare le detrazioni e le deduzioni previste per oneri e spese sostenute per loro conto (es. detrazioni per spese universitarie, spese sanitarie, etc.), sempreché rispettino i criteri reddituali previsti per le persone fiscalmente a carico⁹.

6. A titolo esemplificativo, è stata predisposta, in allegato “B”, una tabella in cui è stato evidenziato, per fasce di reddito crescenti, l'imposta discendente dall'applicazione del nuovo regime di imposizione fiscale in confronto al previgente sistema.

⁸ Così come chiarito dall'AdE nella circolare a riferimento. Il reddito complessivo è costituito dalla somma di tutti i redditi che il contribuente ha percepito durante l'anno (redditi da lavoro dipendente, redditi da lavoro autonomo, redditi di impresa, redditi di capitale, redditi fondiari, etc.).

⁹ Si ricorda che a norma dell'art. 12 del TUIR sono fiscalmente a carico le persone che possiedono un reddito complessivo non superiore a 2.840,51. Tale limite è pari a 4.000 per i figli di età non superiore a 24 anni.

7. Nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti in materia, si comunica che la presente circolare è pubblicata nella sezione Circolari del sito web istituzionale del CUSI all'indirizzo www.difesa.it/SMD_/Centro_Unico_Stipendiale_Interforze.

IL DIRETTORE
(Contrammiraglio Vito COLAMOREA)